



Scuola Umbra di
Amministrazione Pubblica

L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Massimo Urbani
Perugia, 11 maggio 2016

Premessa

Il nuovo Codice di cui al D.Lgs. n. 50/2016 **abolisce la disciplina speciale** del vecchio Codice di cui al D.Lgs. 163/2006 e del suo Regolamento di cui al d.P.R. n. 207/2010, trattando i servizi di ingegneria e architettura alla stregua di quelli generici, tranne poche eccezioni. Molte le **novità** di interesse per il settore qui in esame:

- nelle attività di progettazione dovranno essere raggiunti una serie di obiettivi;
- nuova definizione dei tre livelli di progettazione per l'appalto lavori;
- nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica in sostituzione del preliminare;
- affidamento dei lavori sulla base di un progetto esecutivo;
- forte riduzione del ricorso all'appalto integrato (solo per appalti a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato e contratto di disponibilità);
- ridefinizione del ruolo delle Amministrazioni Pubbliche relativamente alla fase di programmazione e di controllo dell'esecuzione, con ristrutturazione dell'istituto dell'incentivo del 2% per i dipendenti della PA;
- non è più prioritaria la progettazione interna alla PA, col conseguente maggior affidamento di tale attività a tecnici esterni;
- obbligo criterio miglior rapporto qualità/prezzo sopra i 40.000 euro;
- requisiti di fatturato meno rigidi;
- non è stato previsto il riferimento obbligatorio al DM Parametri;
- ruolo dell'ANAC e del MIT che predisporranno la regolamentazione di dettaglio;
- introduzione graduale del BIM.

Documento consultazione 28.4.16 - Linee guida ANAC Progettazione

Il nuovo Codice contiene, sparse nel testo, una serie di disposizioni che costituiscono, nell'insieme, il complesso della disciplina di riferimento per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, che secondo la definizione dall'**art. 3, lett. vvvv**), sono «*i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE*». Articoli di maggior interesse: **art. 23, commi 2 e 12** - Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi; **art. 24, commi 4 e 8** - Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici; **art. 31, comma 8** - Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni; **art. 46** - Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria; **art. 93, comma 10** - Garanzie per la partecipazione alla procedura; **art. 95 comma 3, lett. b)** - Criteri di aggiudicazione dell'appalto; **artt. 152 e ss.** - Concorsi di progettazione; **art. 157** - Altri incarichi di progettazione. Ne risulta un **nuovo quadro normativo** (secondo ANAC più snello ed essenziale) rispetto al quale l'intervento dell'Autorità, con **proprie linee guida, adottate ex art. 213, comma 2**, ha lo scopo di garantire la promozione dell'efficienza, della qualità, della omogeneità dei procedimenti, favorendo lo sviluppo delle migliori pratiche.

Documento consultazione 28.4.16 - Linee guida ANAC Progettazione

Elementi caratterizzanti la disciplina dei servizi di architettura e ingegneria:

1. no a modalità di affidamento diverse da quelle del Codice (art. 157, comma 3);
2. progettazioni definitiva e esecutiva di preferenza svolte da stesso soggetto (art. 23 comma 12);
3. no subappalto di prestazioni (compresa relazione geologica) (art. 31 comma 8);
4. no cauzione provvisoria per progettisti, incaricati redazione dei piano di sicurezza e coordinamento e incaricati dei compiti di supporto al RUP (art. 93, comma 10);
5. appalti lavori affidati ponendo a base di gara il progetto esecutivo e divieto di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione di lavori; esclusi i casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità (art. 59, comma 1, secondo periodo).

Attenzione: queste nuove Linee guida sostituiranno in parte la vecchia disciplina sull'affidamento dei servizi in questione contenuta agli articoli 261-267 del Regolamento di cui al d.P.R. n. 207/2010, ma non sono come le altre Linee guida o decreti ministeriali attuativi previsti nell'articolato del Codice con tanto di disciplina transitoria. Ciò vuol dire che ad oggi per l'affidamento di tali servizi regna il caos totale o meglio non esiste una disciplina di settore. Pertanto, le SA dovranno appaltare detti servizi con le medesime regole previste per i servizi in genere.

Livelli di progettazione

L'**articolo 23** (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi) disciplina i livelli della progettazione, prevedendo che sia articolata:

- su 3 livelli di approfondimento tecnico nel caso di appalti e concessioni di lavori (**progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo**);
- di regola, in un solo livello, per la progettazione di servizi e forniture.

Gli **obiettivi della progettazione dei lavori** sono, oltre al soddisfacimento dei bisogni della collettività e alla conformità con le norme ambientali e urbanistiche vigenti (già previsti dal vecchio Codice), anche quelli di garantire la qualità architettonica e tecnico funzionale dell'opera, conformità alle norme (ambientali, urbanistiche, tutela beni culturali, salute e sicurezza), limitato uso del suolo, rispetto vincoli (idro-geologici, sismici e forestali, etc.), risparmio energetico, compatibilità archeologiche, progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (nell'ambito di tali strumenti è incluso il Building Information Modelling - BIM), compatibilità geologica, etc. e accessibilità e adattabilità (comma 1).

La disciplina dei contenuti dei tre livelli progettuali viene demandata ad **apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**, su proposta CSLP di concerto Ministero Ambiente e tutela territorio e mare e Ministero Beni culturali e turismo (nelle more artt. 14-43 e 239-247 Regolamento) (comma 3).

Building Information Modelling - BIM

UTILIZZO DI PROCEDURE E STRUMENTI BIM (Building Information Modeling) per la progettazione e modellazione del progetto

Grazie all'adozione di **software BIM** è possibile non solo risparmiare tempo durante la progettazione, ma ricavare dati importanti, ad esempio sull'efficienza energetica, e prevedere i costi del materiale risparmiando denaro in fase di costruzione.

Non dobbiamo dimenticare, inoltre, il BIM non è semplicemente un software 3D utilizzato esclusivamente nella fase di concept o progettuale, ma un processo che se ben governato **permette di ottenere benefici per tutto il ciclo di vita dell'opera**, fino alla fase di manutenzione ed eventuale demolizione. La corretta gestione dei dati di progetto permette di sfruttare le informazioni in ogni fase – dalla progettazione al facility management – e di sfruttarle per una maggiore efficienza sia dell'opera intesa come building, sia del progetto stesso.

Infine, l'acquisto di beni e strumenti tecnologici – tra cui appunto i software BIM – è compreso nel Nuovo Codice, tra le voci di spese previste per l'Amministrazione pubblica.

Il principio attenuato di priorità della progettazione interna

Per la **progettazione di lavori di particolare rilevanza** sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle **professionalità interne**, purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto, o utilizzano la procedura del **concorso di progettazione** o del **concorso di idee** di cui agli articoli 152, 153, 154, 155, 156 e 157. Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall'articolo 24 (**art. 23, comma 2, del Codice dei contratti**).

Livelli di progettazione

LE TRE FASI DELLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI

- il **progetto di fattibilità tecnica ed economica**, che individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire e comprende indagini, studi, schemi grafici, stime, lotti (comma 5); è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche e geognostiche, verifiche assetto archeologico, studi impatto ambientale, elaborato cartografico (comma 6);
- il **progetto definitivo**, che individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità e contiene gli elementi per rilascio prescritte autorizzazioni e approvazioni, limite spesa e cronoprogramma (comma 7);
- il **progetto esecutivo**, redatto in conformità al progetto definitivo, che determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Corredato da apposito piano di manutenzione (comma 8).

La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento indica le caratteristiche, i requisiti, gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione (comma 4).

Livelli di progettazione

In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera il RUP, secondo quanto previsto dall'art. 26, stabilisce criteri, contenuti e momenti di **verifica tecnica** dei vari livelli di progettazione (comma 9).

Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al processo (**principio di continuità**).

In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l'attività progettuale svolta in precedenza. In caso di affidamento esterno della progettazione, che ricomprenda, come di norma, entrambi i livelli di progettazione, l'avvio del progetto esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva (comma 12).

Un **apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti** (entro il 31 luglio 2016) dovrà definire modalità e tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà dei predetti metodi e strumenti elettronici specifici (**BIM**) (comma 13).

La **progettazione di servizi e forniture** è articolata, di regola, in un **unico livello** ed è predisposta dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante **propri dipendenti** in servizio (comma 14). Per gli appalti di servizi il progetto deve contenere: relazione tecnico-illustrativa, documenti inerenti alla sicurezza, calcolo degli importi, capitolato speciale descrittivo e prestazionale, requisiti minimi, criteri premiali offerte (comma 15).

Per tutti i contratti, il **costo del lavoro** è determinato annualmente, in apposite **tabelle**, **dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale** sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale e previdenziale (comma 16).

Affidamento della progettazione

L'**articolo 24** (Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici), unitamente al comma 2 dell'art. 23, definisce al comma 1 da chi possano essere espletate le prestazioni relative a:

- progettazione dei lavori (di fattibilità, definitiva ed esecutiva);
- direzione dei lavori;
- incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del RUP e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici.

Viene meno il principio di priorità della progettazione interna previsto dal vecchio Codice (art. 90, comma 6).

Affidamento della progettazione

Soggetti interni

- a) **uffici tecnici** delle stazioni appaltanti;
- b) **uffici consortili di progettazione** che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica, possono costituire;
- c) **organismi di altre pubbliche amministrazioni** di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;

Soggetti esterni

- d) **soggetti esterni** di cui all'articolo 46.

Soggetti esterni

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria i **soggetti esterni** di cui all'**art. 46, comma 1**:

- a) **i prestatori di servizi di ingegneria e architettura:** professionisti singoli, associati, società tra professionisti di cui alla lett. b), società di ingegneria di cui alla lett. c), consorzi, GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti, che rendono a committenti pubblici e privati, sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
- b) **le società di professionisti:** società esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme di società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c) **società di ingegneria:** società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d) **i prestatori di servizi di ingegneria e architettura** di cui identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 **stabiliti in altri Stati membri**, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) **i raggruppamenti temporanei** costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
- f) **i consorzi stabili** di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da almeno 3 consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Affidamento della progettazione

Dunque **viene meno il favor legislativo** per lo svolgimento della progettazione e attività connesse all'interno delle singole stazioni appaltanti, previsto dall'art. 90, comma 6, del vecchio Codice, che consentiva l'affidamento esterno solo al verificarsi di ipotesi tassative accertate e certificate dal RUP (carezza in organico di personale tecnico; difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori; difficoltà di svolgere le funzioni di istituto; lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale; necessità progetti integrali con competenze diversificate). L'art. 24, comma 2 prevede poi che entro 90 giorni con **apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, sentita l'ANAC, sono definiti i requisiti che devono possedere i **soggetti esterni** di cui al comma 1, lettera d). Tale decreto individua anche i criteri per assicurare la presenza di giovani professionisti nei gruppi concorrenti. Nelle more si applicano le disposizioni di cui agli articoli 254, 255 e 256 (requisiti delle società di ingegneria, società di professionisti e consorzi stabili) del Regolamento.

I progetti redatti da **soggetti interni** sono firmati da dipendenti dell'amministrazione abilitati all'esercizio della professione (comma 3). Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi (comma 4).

I **soggetti esterni** affidatari di incarichi sono professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di offerta, con indicazione della persona incaricata della loro integrazione e requisiti (comma 5).

Affidamento della progettazione

Nel transitorio il Regolamento d.P.R. n. 207/2010 solo per:

Art. 254. Requisiti delle società di ingegneria

Le società di ingegneria devono disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni (laurea in ingegneria o architettura o disciplina tecnica attinente all'attività della società, abilitato all'esercizio della professione da almeno 10 anni nonché iscritto, al momento dell'incarico, al relativo albo professionale). Le società di ingegneria predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità (organigramma, informazioni e variazioni sono comunicati all'Autorità).

Art. 255. Requisiti delle società di professionisti

Le società di professionisti predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità. L'organigramma riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità (organigramma, informazioni e variazioni sono comunicati all'Autorità).

Art. 256. Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria

I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria (costituiti ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f) del Codice) si qualificano, per la dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi (previsti dall'art. 83 del Codice), attraverso i requisiti dei consorziati; possono avvalersi anche dei requisiti maturati dalle singole società che partecipano al consorzio stabile nei cinque anni precedenti alla costituzione del consorzio stabile e comunque entro il limite di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando di gara. Previsti obblighi di comunicazione all'Autorità organigramma consorziati.

Affidamento della progettazione

Il comma 7 dell'art. 24 prevede che **gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici**, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. I divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

Tuttavia, in extremis, è stato riprodotto l'art. 90, comma 8 bis, del vecchio Codice (introdotto dalla **legge Europea 2013 bis, legge n. 161/2014**, in vigore dal 25 novembre 2014), prevedendo che **tali divieti non si applicano** laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. Pertanto, **nel bando di gara** per l'affidamento dei lavori dovrà essere previsto che il concorrente, ove fosse uno dei suddetti soggetti, produca la documentazione atta a dimostrare che l'esperienza acquisita nello svolgimento dell'incarico non ha falsato la concorrenza.

Verifica della progettazione

L'**articolo 25 (Verifica preventiva dell'interesse archeologico)** disciplina la verifica archeologica preventiva, contenuta negli articoli 95 e 96 del vecchio Codice, rispetto ai quali si riducono i tempi. Con **apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo** si disciplinano i criteri per elenco degli istituti archeologici universitari e dei soggetti qualificati. Con **apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, su proposta Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la PA e il MIT, entro 90 giorni, sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico dell'opera.

L'**articolo 26 (Verifica preventiva della progettazione)** disciplina la verifica preventiva (cioè prima dell'inizio delle procedure di affidamento) della progettazione, prevedendo che la stazione appaltante, nei contratti relativi a lavori, verifica la rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente, come segue:

- per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, da organismi di controllo accreditati;
- per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia europea, dai soggetti di cui sopra e di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d);
- per i lavori di importo inferiore alla soglia europea e fino a 1 milione di euro, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità;
- per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, dal RUP (anche avvalendosi della struttura di supporto).

Il comma 7 prevede il divieto dello svolgimento contemporaneo dell'attività di verifica con quelle di progettazione, coordinamento sicurezza, DL, collaudo. La validazione del progetto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica ed è sottoscritta dal RUP (comma 8)

L'**articolo 27 (Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori)** riordina le disposizioni sul procedimento di approvazione dei progetti contenute nell'art. 97 del vecchio Codice, in cui confluiscono le disposizioni finalizzate alla risoluzione delle interferenze, contenute nell'art. 170.

Verifica della progettazione

Documento consultazione 28.4.16 - Linee guida ANAC Progettazione (paragrafo VIII)

La **verifica dei progetti** continua ad avere una **importanza centrale** in quanto ai sensi dell'**art. 205, comma 2, terzo capoverso**, *«Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26»*.

L'ANAC ha costantemente affermato l'**obbligo per le SA** di procedere all'affidamento dei lavori sulla base di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa e l'**obbligo per il RUP** di verificare, in contraddittorio, che il progetto esecutivo sia conforme alla normativa vigente e al documento preliminare della progettazione.

Nel nuovo quadro normativo vigente, alla verifica della progettazione è dedicato l'art. 26 del Codice, secondo cui la SA, **prima dell'inizio delle procedure di affidamento**, nei contratti relativi a lavori, verifica la rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente.

La **validazione del progetto** posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti delle verifiche (art. 26, comma 8). La validazione è sottoscritta dal RUP e si basa sul rapporto conclusivo che il verificatore deve redigere e sulle eventuali controdeduzioni del progettista. In sede di validazione il RUP può dissentire dalle conclusioni del verificatore, in tal caso l'atto formale di validazione o mancata validazione del progetto deve contenere specifiche motivazioni. La validazione del progetto a base di gara è un **elemento essenziale** del bando o della lettera di invito per l'affidamento dei lavori. Lo svolgimento dell'attività di verifica è **incompatibile** con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo (art. 24, comma 7). Ciò impone di ritenere che sotto la soglia del milione di euro, il RUP svolgerà le funzioni di verifica preventiva del progetto, unicamente nei casi in cui non abbia svolto le funzioni di progettista. La norma impone, altresì, di escludere che lo stesso possa svolgere funzioni di direttore lavori e di coordinatore della sicurezza laddove abbia svolto funzioni di verifica del progetto.

Soggetti abilitati a effettuare la verifica ai fini della validazione

Importi dei lavori	Strutture tecniche interne alla stazione appaltante	Soggetti esterni
≥ 20.000.000 euro	Organismo di ispezione di tipo B, accreditato ai sensi UNI 17020	Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati ai sensi UNI 17020
≥ 5.225.000 euro < 20.000.000 euro	Organismo di ispezione di tipo B, accreditato ai sensi UNI 17020	1. Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati ai sensi UNI 17020; 2. Soggetti di cui all'art. 24, comma 1, lett. d) del Codice (si tratta in sostanza dei soggetti ai quali, in base all'art. 46, comma 1, del Codice, può essere affidata la progettazione dalle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici) dotati di un sistema interno di controllo di qualità.
≥ 1.000.000 euro < 5.225.000 euro	1. Organismo di ispezione di tipo B, accreditato ai sensi UNI 17020; 2. Uffici Tecnici Stazione Appaltante se il progetto è stato redatto da progettisti esterni; 3. Uffici Tecnici Stazione Appaltante, dotati di un sistema interno di controllo della qualità, ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni.	1. Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati ai sensi UNI 17020; 2. Soggetti di cui all'art. 24, comma 1, lett. d) del Codice dotati di un sistema interno di controllo di qualità.
< 1.000.000 euro	1. RUP anche avvalendosi della struttura di cui all'art. 31, comma 9, se non ha svolto funzioni di progettista o coordinatore della sicurezza in tale fase. In caso di incompatibilità del RUP: 2. Organismo di ispezione di tipo B, accreditato ai sensi UNI 17020; 3. Uffici Tecnici Stazione Appaltante, dotati di un sistema interno di controllo della qualità.	

AFFIDAMENTO INTERNO

Art. 24, comma 3, del nuovo Codice

I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono **firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati** all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un **rapporto di lavoro a tempo parziale** non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

Art. 157, comma 3, del nuovo Codice

E' **vietato l'affidamento** di attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto **per mezzo di contratti a tempo determinato** o altre **procedure diverse** da quelle previste dal presente codice.

DIVIETO DI SUBAPPALTO

Altro elemento fondamentale, nelle procedure per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo e di supporto dell'attività del RUP, è quello previsto dall'**art. 31, comma 8, secondo periodo**, del Codice, in base al quale **l'affidatario non può avvalersi del subappalto**, fatta **eccezione** per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, **con esclusione delle relazioni geologiche**, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Pertanto, il bando deve prevedere che, nel gruppo di progettazione, sia presente almeno un **geologo**, ove sia necessaria la relazione geologica.

SISTEMA DELLE CAUZIONI

Ai sensi dell'**art. 93, comma 10, del Codice**, non può essere richiesta alcuna cauzione provvisoria, per partecipare agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del RUP, mentre dovrà essere richiesta, con le modalità di cui all'art. 93 del Codice, per i restanti servizi tecnici. Pertanto, la stazione appaltante può chiedere al professionista soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile e professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, ai sensi dell'**art. 24, comma 4, del Codice**.

L'esclusione della cauzione provvisoria, inserita in extremis nel nuovo Codice, non comprende anche la cauzione definitiva. Dimenticanza?

L'art. 268 del Regolamento e le Linee guida Determinazione ANAC n. 4 del 25 febbraio 2015 erano molto chiare nell'escludere ogni cauzione.

FASCE DI IMPORTO SERVIZI TECNICI

L'**art. 157 del Codice**, ai fini dell'affidamento, prevede una suddivisione degli affidamenti dei servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura, in **due fasce di importo**:

- la prima riguarda gli affidamenti i cui corrispettivi siano di **importo inferiore a 100.000 €**;
- la seconda fascia gli affidamenti i cui corrispettivi siano di **importo pari o superiori a 100.000 €**.

Tale suddivisione è solo apparente, in quanto da una lettura combinata delle norme rinvenibili nel Codice, è possibile enucleare **quattro fasce di importo**, alle quali corrispondono diverse procedure di affidamento.

Documento consultazione 28.4.16 - Linee guida ANAC Servizi di progettazione.

I - Importo pari o inferiore a 40.000 €

Ai sensi dell'art. 31, comma 8, primo periodo, del Codice, gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la SA ritenga indispensabili a supporto dell'attività del RUP, vengono conferiti secondo le procedure di cui al Codice e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, **possono essere affidati in via diretta** dalle stazioni appaltanti; in tal caso, si farà riferimento a quanto previsto all'art. 36, comma 2, lettera a). Il ribasso sull'importo della prestazione è negoziato fra il RUP e l'OE cui si intende affidare l'incarico, sulla base della specificità del caso. Necessari i **requisiti generali** (art. 80 del Codice) e i **requisiti professionali** (titolo di studio e iscrizione agli Ordini professionali). Non prevedendo particolari requisiti tecnici si può riservare una parte di detti incarichi a giovani professionisti.

Documento consultazione 28.4.16 - Linee guida ANAC contratti sotto soglia

La procedura prende l'avvio con la **delibera a contrarre** (riportare esigenza da soddisfare, le caratteristiche delle servizi da conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte). È preferibile, in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza, svolgere una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, per identificare i potenziali affidatari. La scelta dell'affidatario deve essere **adeguatamente motivata: dare dettagliatamente conto** del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella delibera a contrarre, della rispondenza di quanto offerto alle esigenze della SA, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente e della convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.

A tal fine, le SA, anche per **soddisfare gli oneri motivazionali**, possono procedere alla **valutazione comparativa dei preventivi di spesa** forniti da due o più operatori economici.

II - Importo superiore a 40.000 € e inferiore a 100.000 €

Ai sensi dell'art. 157, comma 2, primo periodo, del Codice, gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti **a cura del responsabile del procedimento**, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura negoziata senza bando prevista dall'art. 36, comma 2, lettera b); l'invito è rivolto ad **almeno cinque soggetti**, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. L'art. 36, comma 2, lettera b), stabilisce che gli OE da invitare siano individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

Documento consultazione 28.4.16 - Linee guida ANAC contratti sotto soglia

La procedura prende l'avvio con la **delibera a contrarre** (riportare esigenza da soddisfare, caratteristiche minime dei servizi, criteri selezione degli OE e delle offerte). L'indagine di mercato è promossa dal RUP per conoscere il mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli OE interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, e per verificarne la rispondenza alle reali esigenze della SA. Le indagini di mercato avvengono secondo le modalità ritenute più convenienti, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre amministrazioni. La SA deve assicurare pubblicità all'attività di esplorazione del mercato con avviso sul profilo di committente, per minimo 15 giorni o per urgenza minimo 5 giorni.

II - Importo superiore a 40.000 € e inferiore a 100.000 €

Documento consultazione 28.4.16 - Linee guida ANAC servizi progettazione

L'**istituzione dell'elenco** deve avvenire nel rispetto del principio di trasparenza, dandone adeguata pubblicità, e, quindi, fermo restando quanto specificato nelle linee guida per contratti sotto soglia, mediante un **avviso contenente criteri e requisiti** per la formazione dell'elenco stesso, quali, a titolo esemplificativo:

- il divieto di partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un RTP, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento;
- il principio della predeterminazione di criteri oggettivi, non discriminatori e proporzionati per la formazione della lista dei professionisti invitati, in ogni caso, in modo da assicurare anche la rotazione;
- il divieto di cumulo degli incarichi al di sopra di un certo importo totale;
- la correlazione dell'esperienza pregressa richiesta al professionista con le tipologie progettuali previste dalla SA, così come individuate in sede di programmazione, in modo che le professionalità richieste rispondano concretamente alle classi e categorie dei lavori da realizzare.

Nell'avviso le SA indicano l'articolazione dell'elenco sulla base delle classi e categorie dei lavori da progettare e le fasce di importo in cui si intende suddividere l'elenco; nell'avviso può essere richiesto anche un requisito minimo dell'esperienza pregressa relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie in cui si intende suddividere l'elenco. Deve prevedersi aggiornamento periodico elenchi. Ripropone il vecchio art. 267 del Regolamento ma non c'è disciplina transitoria!

III - Importo pari o superiore a 100.000 € e inferiore a 209.000 €

L'art. 157, comma 2, ultimo periodo del Codice stabilisce che gli incarichi di importo (pari o) superiore a 100.000 euro sono affidati con **procedura aperta o ristretta** ai sensi degli artt. 60 e 61 (termini e pubblicità ridotti – art. 36, co. 9).

Documento consultazione 28.4.16 - Linee guida ANAC servizi progettazione

La norma deve essere interpretata in combinato disposto con il comma 1 del medesimo articolo che individua un diverso regime per gli appalti sopra soglia comunitaria, ne deriva che il riferimento all'importo superiore a 100.000 euro deve essere inteso come compreso tra 100.000 e la soglia di rilevanza comunitaria (modo elegante per dire che c'è un errore!).

Nel caso di **procedura ristretta**, se la SA si avvale della facoltà di cui all'art. 91 del Codice, qualora il numero dei candidati in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando di gara risulti superiore a quello massimo fissato nel bando stesso, la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta deve essere effettuata secondo criteri predeterminati nel bando. Tali criteri dovranno essere non solo di natura dimensionale ma riferiti, altresì, alla maggior omogeneità del fatturato specifico e dei servizi di punta rispetto ai servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria che si intendono affidare; in ogni caso dovrà essere previsto un incremento convenzionale premiante del punteggio attribuito, basato sulla presenza di uno o più giovani professionisti nei gruppi concorrenti. Il criterio del sorteggio pubblico si ritiene ammissibile solo in caso di parità di punteggi attribuiti con le precedenti categorie di criteri.

IV - Importo pari o superiore a 209.000 €

Art. 157, comma 1, del Codice

Gli incarichi di progettazione relativi ai lavori che non rientrano tra quelli di cui al comma 2, primo periodo, dell'art. 23 (lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, tecnologico), di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35, sono affidati secondo le **modalità di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del Codice**.

Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione superi complessivamente 209.000 €, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.

Requisiti di partecipazione

L'art. 157, comma 1, primo periodo, stabilisce che tali servizi sono affidati con le modalità di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del Codice.

L'art. 83, ai commi 1, 4 e 5, stabilisce che i **criteri di selezione** riguardano esclusivamente: requisiti di idoneità professionale; la capacità economica e finanziaria; le capacità tecniche e professionali.

Il fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto, non può superare il doppio del valore stimato dell'appalto, salvo in circostanze debitamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei lavori, servizi e forniture. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara.

L'**Allegato XVII, parte I, lett. c)** del Codice specifica, inoltre, che il fatturato (globale o specifico) minimo annuo può essere richiesto al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili, in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico.

Pertanto, il quadro normativo vigente non fornisce più indicazioni in ordine ai requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa in modo specifico per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura (come stabiliva l'art. 263 del vecchio Regolamento d.P.R. n. 207/2010).

Requisiti di partecipazione

Documento consultazione 28.4.16 - Linee guida ANAC servizi progettazione (par. 2.2)

Tuttavia, in base alle disposizioni sopra richiamate, genericamente riferite agli appalti di servizi e di forniture, è possibile individuare i seguenti **requisiti**:

- a) **fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura**, espletati negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo massimo pari al doppio dell'importo a base di gara;
- b) avvenuto **espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura**, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;
- c) avvenuto **svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura**, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;

Requisiti di partecipazione

- d) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria), **numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni** (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico e, al massimo, non superiore al doppio;
- e) per i professionisti singoli e associati, **numero di unità minime di tecnici**, in misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico e, al massimo, non superiore al doppio, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti è ragionevole ritenere che, tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, siano **ricompresi** anche gli studi di fattibilità relativi a opere pubbliche realizzate, anche tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione che abbia condotto alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblico interesse.

Requisiti di partecipazione

Il requisito di fatturato non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi posti a base di gara. La logica sottesa alla richiesta del requisito del servizio di punta è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare.

Nel caso di affidamento della progettazione e direzione lavori è necessario e sufficiente dimostrare di aver espletato, in relazione a ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, o incarichi di progettazione ed direzione lavori, o solo incarichi di progettazione ovvero solo incarichi di direzione lavori. Se la progettazione di cui alla classe I categorie a), b), c), d) ed e) riguarda immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincoli culturali la stessa, ai sensi dell'art. 52, del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, è riservata ai **laureati in architettura** (in caso di RTI il titolo professionale di architetto deve essere posseduto dal professionista capogruppo)

Documento consultazione 28.4.16 - Linee guida ANAC servizi progettazione (par. 2.2)

Ai fini della qualificazione per la partecipazione alla gara, fino all'adozione del DM previsto dall'art. 24, comma 8, del Codice, si ritiene potere enucleare i seguenti principi.

Nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Requisiti di partecipazione

Tale criterio è confermato dall'**art. 8 del d.m. 143/2013**, ove afferma che «*gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera*». Le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie «edilizia», «strutture», «viabilità», non appaiono, di regola, estensibili ad ulteriori categorie («impianti», «idraulica», ecc.), in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità: es. aver espletato servizi di realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici.

Le SA hanno l'obbligo di **determinare i corrispettivi** per i servizi di ingegneria e architettura applicando rigorosamente le aliquote di cui al d.m. 143/2013; tale determinazione deve risultare da un quadro analitico delle prestazioni da affidare e dei corrispettivi da porre a base di gara. Ciò, oltre che per evidenti motivi di consentire la formulazione di offerte congrue e adeguatamente valutate da parte dei concorrenti, anche per evitare che una sottostima dell'importo dei servizi da affidare sia elusiva delle soglie di importo previste dal Codice. I servizi valutabili ai fini dell'integrazione dei menzionati requisiti, sebbene possano riferirsi ad appalti di lavori ancora in corso, devono essere iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, e, in caso di inizio dei lavori in epoca precedente, è valutabile la parte del servizio ultimata e approvata nello stesso periodo.

Requisiti di partecipazione

Possono ritenersi ancora attuali le seguenti considerazioni (... l'ANAC non dice nulla nel documento di consultazione del 28.4.2016)?

Solo i servizi ultimati - sebbene relativi ad appalti di lavori ancora in corso - e attestati nelle forme di legge danno la garanzia dell'idoneità e dell'affidabilità tecnico-organizzativa e professionale del concorrente, mentre le prestazioni professionali non ultimate (da non confondere con i lavori ancora in corso cui le prestazioni di ingegneria o architettura si riferiscono) potrebbero risultare svolte in modo irregolare o non conforme alle regole d'arte o alle condizioni contrattuali.

Consiglio di Stato sez. VI 28 gennaio 2016 n. 340

I servizi ultimati sono valutabili come titoli professionali qualificanti per la partecipazione a gare pubbliche anche se l'opera progettata non è stata eseguita, nel caso in cui la progettazione sia stata commissionata da un'amministrazione pubblica; i servizi resi in favore di committenti privati sono valutabili solo se l'opera progettata è stata in concreto realizzata.

Parere ANAC n. 179 del 21 ottobre 2015

Valutazione delle offerte

Il quadro normativo vigente non contiene più alcuna indicazione non solo in ordine ai criteri motivazionali ma neanche in ordine agli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo (come stabiliva l'art. 266 del Regolamento d.P.R. n. 207/2010).

Al riguardo, **l'Autorità ritiene** nel **documento di consultazione del 28.4.2016** (par. VII) che, alla luce della disposizione di cui all'art. 95, comma 6, del Codice, i **criteri di valutazione** delle offerte possono essere individuati nei seguenti:

- a) **professionalità e adeguatezza dell'offerta** desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo criteri desumibili dalle tariffe professionali;
- b) **caratteristiche metodologiche dell'offerta** desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- c) **ribasso percentuale unico** indicato nell'offerta economica;
- d) **riduzione percentuale** indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo.

A ciascun criterio di valutazione debbano essere attribuiti, nei documenti di gara, i **fattori ponderali** secondo un principio di proporzionalità e adeguatezza e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 95, comma 8, del Codice.

Valutazione delle offerte

Qualora la prestazione riguardi **opere caratterizzate da più aspetti**, per esempio, qualora si tratti di progetti integrati e, cioè, progetti che prevedono prestazioni di natura architettonica, strutturale e impiantistica, il criterio di valutazione della professionalità o adeguatezza dell'offerta dovrebbe essere suddiviso in sub-criteri e relativi sub-pesi (professionalità o adeguatezza dell'offerta sul piano architettonico, professionalità o adeguatezza dell'offerta su piano strutturale, professionalità o adeguatezza dell'offerta sul piano impiantistico).

I **documenti di gara potranno fornire specifiche indicazioni** in ordine al numero e al formato delle schede per i tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico (lettera a), nonché in ordine al formato e al numero di cartelle della Relazione illustrativa delle caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta e delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico (lettera b) (prima v. art. 264, comma 3).

La costruzione della scala delle valutazioni in riferimento sia al criterio a) (professionalità o adeguatezza dell'offerta) sia al criterio b) (caratteristiche metodologiche dell'offerta) impone che il **disciplinare di gara stabilisca i criteri motivazionali** che permettano alla commissione di gara di valutare quando un'offerta è migliore di un'altra.

La documentazione a corredo dell'offerta e i criteri motivazionali previsti nei documenti di gara devono, per entrambi i criteri a) e b), essere **differenti** a seconda che i servizi da affidare riguardino la sola prestazione di progettazione, la sola prestazione di direzione dei lavori o entrambe le prestazioni.

I documenti di gara dovranno fissare, altresì, i **contenuti dei criteri motivazionali** da impiegare nella fase valutativa delle offerte.

Valutazione delle offerte

In merito ai **criteri motivazionali** l'ANAC fornisce le seguenti indicazioni al paragrafo VII del **Documento consultazione 28.4.16 - Linee guida ANAC servizi progettazione**:

Per quanto riguarda il criterio di valutazione a), il criterio motivazionale dovrebbe prevedere che si riterranno più adeguate quelle offerte la cui **documentazione dei tre servizi significativi** consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente.

Per quanto riguarda il criterio di valutazione b), il criterio motivazionale dovrebbe prevedere che sarà considerata migliore quell'offerta per la quale la **relazione** dimostri che la concezione organizzativa e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell'offerta, nonché i tempi complessivi che il concorrente impiegherà per la realizzazione della prestazione sono coerenti fra loro e, pertanto, offrono un'elevata garanzia della qualità nell'attuazione della prestazione.

Nel caso di **affidamento della prestazione di sola progettazione**, per il criterio di valutazione b), i criteri motivazionali dovranno specificare che sarà considerata migliore quella **relazione** che illustrerà in modo più preciso, convincente ed esaustivo:

- a) le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione;
- b) le eventuali proposte progettuali migliorative che ritiene possibili;
- c) le azioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche;
- d) le modalità di esecuzione del servizio, anche con riguardo alla tempistica;
- e) le risorse umane e strumentali messe a disposizione, attraverso la redazione:
 - dell'elenco dei professionisti personalmente responsabili della prestazione;
 - dell'organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento della prestazione.

Valutazione delle offerte

Nel caso di **affidamento della sola direzione dei lavori**, i criteri motivazionali dovranno specificare che sarà considerata migliore quella **relazione** che illustrerà in modo più preciso, convincente ed esaustivo:

- a) le modalità di esecuzione del servizio in sede di esecuzione delle opere con riguardo all'organizzazione dell'Ufficio di direzione lavori, alle attività di controllo e sicurezza;
- b) le modalità di interazione/integrazione con la committenza;
- c) la consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali, attraverso la redazione:
 - dell'elenco dei professionisti personalmente responsabili della prestazione;
 - dell'organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento della prestazione.

In caso di **affidamento congiunto di progettazione e direzione lavori** logicamente i criteri motivazionali devono essere costruiti tenendo conto di quanto sopra indicato per entrambe le prestazioni.

In buona sostanza l'Autorità da una parte **ripropone il medesimo contenuto dell'ormai abrogato art. 266 del Regolamento** e dall'altra **suggerisce alcune indicazioni operative per fissare nella relativa documentazione di gara i necessari criteri motivazionali** per la valutazione degli elementi di cui alla lettera a) (professionalità e adeguatezza offerta desunta da un numero massimo di tre servizi significativi della propria capacità) e alla lettera b) (caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla relazione di illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni). Nel frattempo, cosa devono fare le SA e soprattutto, dopo, che valore avranno le presenti linee guida?

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO

L'art. 24, comma 8, del Codice prevede che **con apposito decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**, entro 60 giorni, siano approvate le **tabelle dei corrispettivi** delle attività di cui al presente articolo e all'articolo 31, comma 8.

Tali corrispettivi **possono essere utilizzati** dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base dell'affidamento. Fino all'adozione del decreto, continuano ad applicarsi i corrispettivi vigenti alla data di entrata in vigore del nuovo Codice. In pratica avrà breve vita il Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143.

Pertanto, per l'individuazione della fascia cui appartiene un appalto di servizi tecnici di ingegneria ed architettura il responsabile del procedimento redige una ipotesi di parcella professionale, redatta ai sensi del **Decreto Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013 n. 143**, in vigore dal 21 dicembre 2013, sulla base delle prestazioni da affidare (es. progettazione, direzione e contabilità lavori, coordinamento sicurezza, prestazioni accessorie).

TARIFFE PROFESSIONALI

Art. 2, comma 1, del decreto legge n. 223/2006, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (decreto Bersani): **abrogazione obbligatorietà minimi tariffari** (art. 92, commi 2 e 4, e art. 53, comma 3, del Codice).

Determinazione AVCP n. 4 del 29 marzo 2007: non ha rilievo la norma richiamata dal comma 12 bis, dell'articolo 4, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n. 155 (**no riduzione 20% per Enti pubblici**).

Decreto parametri

Il **Consiglio Superiore dei Lavori pubblici**, nella seduta del **15 gennaio 2013**, aveva espresso **parere negativo** sullo schema di decreto messo a punto (dopo mesi di lavoro) dal Ministero della Giustizia di concerto con quello delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Secondo il Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, questa prima bozza del nuovo decreto parametri non poteva essere inviata al Consiglio di Stato ed alla Corte dei Conti, che lo avrebbero bloccato immediatamente dati i maggiori oneri (rispetto a quelli del DM 4/4/2001) che potrebbe comportare alla finanza pubblica, in violazione della **legge n. 27/2012 (decreto libera Italia** come modificato dal **decreto crescita** di cui alla **legge n. 134/2012**), che prescriveva che *“i parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall’applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell’entrata in vigore del presente decreto”*.

Decreto parametri

Successivamente, dopo le correzioni dei Ministeri interessati, l'**Ufficio Legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, con **nota n. 5072 del 15 febbraio 2013**, ha trasmesso al **Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici** una **nuova bozza** di decreto recante il Regolamento per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi di architettura ed ingegneria: il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'adunanza del **17 maggio 2013** ha espresso **parere favorevole (con osservazioni)**. In buona sostanza, con il nuovo **Decreto Parametri** si vogliono definire i riferimenti per il calcolo dei compensi dei professionisti e degli importi a base d'asta nelle gare di progettazione facendo fronte all'incertezza normativa causata dall'abolizione delle tariffe professionali.

Decreto parametri

Il corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento di contratti di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria (e le attività tecniche previste dal Codice) è composto da “**compenso, spese e oneri accessori**”. Non sono previste deroghe e la stazione appaltante non potrà più predisporre bandi di gara definendo importi notevolmente al di sotto delle tariffe utilizzate (è stata eliminata dal testo la possibilità di aumentare o diminuire discrezionalmente gli importi a base di gara fino al 60%).

In particolare, la determinazione del **compenso** del progettista è data dalla **somma di diversi parametri**, quali:

- il **costo delle singole categorie** che compongono l'opera;
- la **complessità e specificità della prestazione**;
- l'**impegno di base** del professionista.

TARIFFE PROFESSIONALI

Finalmente, con il **parere del Consiglio di Stato n. 3626 del 29 agosto 2013** è stato espresso giudizio favorevole in merito allo schema di decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il regolamento per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria.

Il Consiglio di Stato ha reputato opportuna una ulteriore riflessione da parte del Ministero della Giustizia, ritenendo validi i suggerimenti del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suggerendo l'inserimento nell'articolo 1 del provvedimento in esame di un ulteriore comma in cui venga affermato che **competete alla stazione appaltante l'obbligo di verifica del rispetto del vincolo in sede di determinazione del corrispettivo in modo che lo stesso non determini un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali** vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 2.

A questo punto la strada del decreto era spianata verso l'approvazione definitiva; dopo il via libera della Corte dei conti e la firma dei Ministri della Giustizia e delle Infrastrutture è stato emanato **Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143**, con il quale il Ministero della Giustizia e il Ministero delle Infrastrutture hanno adottato il «*Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria*» (in G.U.R.I. n. 298 del 20 dicembre 2013) (si veda anche AVCP Parere n. 44 del 26 febbraio 2014). Dopo tanta fatica questo decreto sarà sostituito, entro il 18 giugno 2016, dal nuovo decreto di cui all'art. 24, comma 8, del Codice.

Avvalimento

Questo importante argomento è stato del tutto ignorato nel documento di consultazione del 28.4.2016 sui servizi di ingegneria e architettura.

In passato invece l'Autorità si era pronunciata più volte nel senso che «*si può ricorrere all'avvalimento anche nelle gare per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura*» (AVCP **determinazione n. 2 del 1 agosto 2012** – par. 5).

Oggi si può affermare che **l'avvalimento ha una portata generale** e che nell'art. 157, comma 1, del Codice, c'è un rinvio espresso alla disciplina generale contenuta nella Parte II, Titolo I, II, III e IV del Codice.

Come in passato, può sostenersi che l'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 può essere applicato anche ai requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi per la partecipazione alle gare, contenuti nell'art. 83 del Codice e, quindi, anche nei servizi di ingegneria e architettura.

Ciò significa che per dimostrare il fatturato globale, lo svolgimento di altri servizi negli ultimi dieci anni, il personale medio annuo ci si può avvalere delle risorse messe a disposizione da un soggetto ausiliario.

Avvalimento

In passato l'Autorità aveva anche spiegato che l'avvalimento è ammissibile con riguardo ai requisiti di partecipazione mentre **non può essere utilizzato in relazione agli elementi dell'offerta**.

Quindi, ad esempio, sempre nel settore dei servizi di architettura ed ingegneria, l'avvalimento **non è ammissibile** in relazione ai servizi (come ipotizzati nel documento di consultazione) che possono essere considerati quale elemento di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, con relativa attribuzione di punteggio.

Come indicato nel documento di consultazione, l'offerta tecnica deve comprendere un numero massimo di **tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi** della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi affini a quelli oggetto dell'affidamento.

Questo vuol dire che i tre servizi da allegare all'offerta, volti alla dimostrazione della capacità tecnica, devono essere stati svolti dal concorrente e non da un soggetto ausiliario.

Giovani professionisti

Art. 24, comma 5, terzo periodo

*«Il decreto di cui al comma 2 individua anche i criteri per **garantire la presenza di giovani professionisti**, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, di cui le stazioni appaltanti tengono conto ai fini dell'aggiudicazione».*

Con **decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l'ANAC, sono definiti i **requisiti che devono possedere i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1**.

La *ratio* della norma in esame, infatti, è quella di garantire al giovane professionista la possibilità di svolgere un utile apprendistato e costruire requisiti.

Ad oggi non esiste alcun riferimento ai giovani professionisti, ivi compreso il recente documento di consultazione del 28.4.2016.

Giovani professionisti

Si ricorda che l'**art. 253, quinto comma**, del Regolamento stabiliva che i raggruppamenti devono prevedere la presenza quale progettista di almeno un giovane professionista laureato ed abilitato da meno di cinque anni, nella veste di libero **professionista singolo o associato**, di **amministratore**, di **socio**, di **dipendente** o di **consulente** (in quest'ultimo caso, con oltre la metà del fatturato dell'ultimo anno nei confronti della società che concorre in gara). La norma, nella parte in cui specifica che il giovane professionista «**deve essere progettista**», vale a qualificare assai più della previgente disciplina regolamentare la sua presenza nell'associazione temporanea, sicché non potrà più considerarsi sufficiente la mera partecipazione di detto soggetto alla équipe di lavoro, in funzione di apprendistato e senza assunzione di responsabilità: al contrario, il giovane professionista **dovrà quantomeno sottoscrivere** gli elaborati progettuali e, per far ciò, **dovrà essere abilitato per la corrispondente disciplina specialistica** secondo le norme dell'ordinamento professionale di appartenenza. Infine, come rilevato dall'**AVCP (pareri di precontenzioso: 21 novembre 2012 n. 194 - 19 dicembre 2012 n. 209 - 23 aprile 2013 n. 58 e n. 66 - 22 maggio 2013 n. 91 - 7 maggio 2014 n. 96)** all'ipotesi della mancata indicazione da parte del raggruppamento concorrente del nominativo del giovane professionista è equiparata, quanto agli effetti di esclusione dalla gara, l'ipotesi dell'indicazione di un professionista non idoneo alla svolgimento dei servizi di progettazione messi a gara.

Incentivi per la progettazione

Il c.d. incentivo alla progettazione (denominazione risalente all'art. 18 dell'abrogata legge n. 109/1994) costituiva eccezione al principio di onnicomprensività della retribuzione, al fine di generare dei risparmi di spesa e valorizzare la professionalità del personale dipendente.

A fronte di un'abrogazione secca dei commi 5 e 6 dell'art. 92 del Codice, in materia di incentivi per la progettazione, disposta dall'art. 13 del **decreto legge n. 90/2014**, l'art. 13 bis, introdotto dalla **legge di conversione n. 114/2014**, ha previsto, modificando l'**art. 93 del vecchio Codice**, l'istituzione, a carico delle stazioni appaltanti e per le finalità descritte, di un **fondo per la progettazione e l'innovazione**, destinato alle risorse umane (non dirigenti) e strumentali necessarie per tali finalità. In particolare, le amministrazioni pubbliche destinano a un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura **non superiore al 2 per cento** degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro, secondo modalità determinate da un **regolamento adottato dall'amministrazione**. Sempre tale regolamento dovrà definire i criteri di riparto di tali somme, ferme restando le ripartizioni direttamente disposte dall'atto normativo.

Di conseguenza, a decorrere dal **19 agosto 2014**, tutte le pubbliche amministrazioni, dovevano fare riferimento, per la disciplina degli incentivi al personale interno, incaricato di attività tecniche nell'ambito del procedimento di aggiudicazione ed esecuzione di un'opera pubblica, alla nuova disciplina legislativa, con conseguente necessaria adozione di un nuovo regolamento che stabilisca la percentuale massima destinata al fondo (art. 93, comma 7 bis) e un accordo integrativo decentrato, da recepire nel predetto regolamento, che stabilisca i criteri di ripartizione dell'**80%** delle risorse del fondo (art. 93, comma 7 ter). Entrambi dovevano adeguarsi alle novità normative, fra le quali spicca l'esclusione, fra i soggetti beneficiari dell'incentivo, del personale con qualifica dirigenziale (art. 93, comma 7 ter, ultimo periodo). Il restante **20%** delle risorse finanziarie del fondo era destinato all'acquisto da parte dell'amministrazione di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, implementazione banche dati, miglioramento efficienza e servizi (art. 93, comma 7 quater).

V. Linee Guida UNITEL (gennaio 2015) - Deliberazione Corte dei Conti - sez. reg. Lombardia 13/11/2014 n. 300

Incentivi per la progettazione

La storia degli incentivi alla progettazione

- la **legge 109/1994** (legge Merloni) ha introdotto gli incentivi per la progettazione interna alle SA per valorizzare le professionalità esistenti e risparmiare denaro pubblico. Inizialmente veniva riconosciuto al massimo l'1% del costo dell'opera per il progetto esecutivo;
- il **d.l. 101/1995** ha esteso l'incentivo ai progetti preliminari e definitivi, alle indagini geologiche e geognostiche, agli studi di impatto ambientale e all'aggiornamento dei progetti già esistenti ancora di interesse pubblico;
- la **legge 127/1997** ha esteso l'incentivo alla redazione di atti di pianificazione;
- il **d.lgs. 163/2006** (Codice contratti) ha previsto la possibilità di ripartire per ogni singola opera o lavoro una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara, tra i dipendenti coinvolti, tenendo conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le sezioni regionali Corte dei Conti avevano quindi escluso dalle attività incentivabili la manutenzione ordinaria ed avevano invece riconosciuto l'incentivo solo alle manutenzioni straordinarie, purché si fosse resa necessaria un'attività di progettazione;
- il **d.l. 90/2014** (decreto semplificazioni) ha istituito un apposito fondo per la progettazione e l'innovazione cui le Amministrazioni che bandiscono le gare devono destinare una quota fino al 2% degli importi posti a base di gara. Le risorse così raccolte possono essere destinate per l'80% ai compensi incentivanti e il restante 20% all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione;
- la **delibera 10/2016** della Corte dei Conti invita tutte le sezioni di controllo a uniformarsi al criterio per cui l'incentivo non deve essere riconosciuto a nessuna attività di manutenzione;
- il **d.lgs. 50/2016** (nuovo Codice) sposta l'incentivo del 2% dalle attività di progettazione a quelle di programmazione, controllo, direzione dei lavori, verifiche e collaudo.

Incentivi per la progettazione

L'**articolo 113 (Incentivi per funzioni tecniche)** rivede la disciplina contenuta nell'art. 93, comma 7ter, del vecchio Codice. La nuova normativa ridefinisce il sistema incentivante spostando il diritto alla corresponsione solo in fase esecutiva ovvero alla fattiva ultimazione dell'opera o lavoro.

La disciplina introdotta dall'articolo 113 si caratterizza per i seguenti aspetti:

- gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione se previsti ai sensi del d.lgs. 81/2008, alle prestazioni professionali e specialistiche necessarie per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, **fanno carico agli stanziamenti previsti** per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti (comma 1);
- le risorse del fondo, pari al 2 per cento degli importi posti a base di gara a valere sugli stanziamenti di cui sopra, e prima destinate alla progettazione e all'innovazione, sono destinate specificatamente, a favore di funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici **esclusivamente** per attività di (manca l'attività di progettazione e di sicurezza) (comma 2):
 - 1) programmazione della spesa per investimenti;
 - 2) predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - 3) responsabile unico del procedimento;
 - 4) direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
 - 5) collaudo tecnico amministrativo;
 - 6) verifica di conformità;
 - 7) collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Incentivi per la progettazione

- l'**80% del fondo** è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il **responsabile unico del procedimento** e i **soggetti che svolgono le funzioni tecniche** indicate al comma 1, nonché tra i **loro collaboratori**. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione (comma 3);
- gli incentivi previsti non si applicano al personale con qualifica dirigenziale (comma 3);
- le finalità per l'utilizzo del restante **20% del fondo** vengono integrate, in modo più dettagliato. In merito alla destinazione si specifica (comma 4):
 - 1) che l'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione è anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia (BIM) e le infrastrutture e banche dati;
 - 2) che parte delle risorse può essere utilizzato per tirocini formativi e di orientamento e dottorati di ricerca di alta qualificazione;
- per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuto, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte dell'incentivo, non superiore ad un quarto (comma 5).

Non esiste una abrogazione ma solo una mutazione del diritto alla corresponsione del compenso incentivante: il fondo viene generato dalle funzioni tecniche di cui al comma 2 e viene ripartito fra tutti i soggetti che hanno svolto le mansioni di cui al comma 1.

Inoltre, si estende la disciplina degli incentivi anche ai servizi e alle forniture. Pertanto, dovranno attivarsi le procedure necessarie all'applicazione degli incentivi anche ai servizi e alle forniture tramite apposita revisione degli atti in materia adottati da ciascuna amministrazione.

Concorsi di progettazione e di idee

Accanto alle procedure per l'individuazione di un progettista, il Codice prevede delle procedure finalizzate alla individuazione di un progetto, ovvero i concorsi di progettazione e di idee. L'**art. 3, comma 1, lettera ddd**), del Codice, stabilisce che i concorsi di progettazione sono *«le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio forestale agronomico, nonché nel settore della messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici ed idraulici e dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi»*. Il concorso di progettazione e il concorso di idee sono procedure che si concludono con l'acquisto di un prodotto di ingegno, ovvero il **progetto**, giudicato migliore sul piano qualitativo ed economico da un'apposita commissione, in relazione ad una preindicata esigenza, distinguendosi in ciò dall'appalto di servizi di progettazione nel quale l'oggetto del contratto è una prestazione professionale tesa ad un risultato, per cui la procedura è finalizzata alla selezione del relativo progettista (v. Linee guida Determinazione ANAC n. 4 del 25 febbraio 2015). Nei concorsi di progettazione e di idee è necessario adottare criteri di valutazione di carattere essenzialmente qualitativo e specificamente legati al progetto, sulla base degli obiettivi stabiliti dal documento preliminare alla progettazione. Non possono essere previsti nella fase di prequalifica elementi di natura economica.

Concorsi di progettazione e di idee

L'**articolo 152 (Ambito di applicazione)** recepisce l'art. 78 della direttiva 24/2014/UE e stabilisce l'applicazione della normativa di settore ai concorsi di progettazione:

- a) organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi (soglia art. 35 è pari al valore stimato al netto IVA dell'appalto pubblico di servizi, compresi eventuali premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti);
- b) che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti (soglia art. 35 è pari al valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'art. 63, comma 4, se la stazione appaltante non escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso).

Nel concorso di progettazione relativo al **settore dei lavori pubblici** sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, salvo nei casi di concorsi in due gradi (art. 156, commi 4 e 5). Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da affidare **in concessione**, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.

Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, possono essere affidati con procedura negoziata senza bando i successivi livelli di progettazione (se stabilito nel bando). Per dimostrare i requisiti previsti per l'affidamento della progettazione esecutiva, il vincitore può costituire un RTI.

Concorsi di progettazione e di idee

L'**articolo 153 (Bandi e avvisi)** recepisce l'art. 79 della direttiva 24/2014/UE e stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un **bando di concorso**. Se intendono aggiudicare un appalto relativo a servizi successivi con procedura negoziata (ex art. 63, comma 4), lo indicano nell'avviso o nel bando di concorso. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un avviso sui risultati del concorso conformemente alle disposizioni di cui all'art. 98 e devono essere in grado di comprovare la data di invio. Le informazioni relative all'aggiudicazione di concorsi di progettazione possono non essere pubblicate per varie ragioni.

L'**articolo 154 (Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti)** dispone che per organizzare i concorsi di progettazione, le stazioni appaltanti applicano procedure conformi alle disposizioni dei titoli I, II, III e IV della Parte II e del presente capo.

L'ammissione alla partecipazione ai concorsi di progettazione non può essere limitata:

- a) al territorio della Repubblica o a una parte di esso;
- b) dal fatto che i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone giuridiche.

Sono ammessi a partecipare ai concorsi per i lavori i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 24, comma 2. I requisiti di qualificazione devono consentire condizioni di accesso e partecipazione ai piccoli e medi operatori dell'area tecnica e ai giovani professionisti.

In caso di intervento di **particolare rilevanza e complessità** la SA può procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi. La seconda fase (presentazione del progetto di fattibilità) si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza graduatorie e assegnazione di premi. Se previsto nel bando, al vincitore, se ha i requisiti, incarico progettazione definitiva ed esecutiva.

Le SA, con motivazione, possono indire un **concorso in due gradi** (il primo per progetto di fattibilità e il secondo per progetto definitivo). Possibile affidamento esecutivo al vincitore.

Concorsi di progettazione e di idee

L'**articolo 155** (**Commissione giudicatrice per i concorsi di progettazione**) prevede che la commissione (autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri) sia composta unicamente di persone fisiche: si applicano le norme in materia di incompatibilità e astensione (art. 77, comma 6) e di iscrizione Albo ANAC (art. 78).

Se ai partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice possiede tale qualifica o una qualifica equivalente.

La commissione esamina i piani e i progetti presentati in forma anonima e sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso. L'anonimato deve essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione giudicatrice. In particolare, la commissione:

- a) verifica la conformità dei progetti alle prescrizioni del bando;
- b) esamina i progetti e valuta, collegialmente ciascuno di essi;
- c) esprime i giudizi su ciascun progetto in base ai criteri del bando, con motivazione;
- d) assume le decisioni anche a maggioranza;
- e) redige i verbali delle singole riunioni;
- f) redige il verbale finale con graduatoria e motivazione per tutti i concorrenti;
- g) consegna gli atti dei propri lavori alla stazione appaltante.

I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha iscritto nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti. È redatto un processo verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati.

Concorsi di progettazione e di idee

L'**articolo 156 (Concorso di idee)** dispone che le norme del presente capo si applicano anche ai concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una **proposta ideativa** da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio. Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale, nel rispetto delle norme sul rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti della SA che bandisce il concorso.

Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i **lavori**, nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Il termine di presentazione della proposta è stabilito in relazione all'importanza e complessità del tema e non inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione del bando. La partecipazione deve avvenire in **forma anonima**. Il bando prevede un **congruo premio** al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori.

L'idea o le idee premiate è/sono acquisita/e in proprietà dalla SA; previa eventuale definizione degli assetti tecnici, possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. A detta procedura sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi. Se previsto nel bando, al vincitore, se ha i requisiti, incarico successivi livelli di progettazione con procedura negoziata.

In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità la SA, può procedere ad un concorso **articolato in due gradi**. Prima fase: presentazione proposte di idee, selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Seconda fase: progetto definitivo a livello architettonico e progetto di fattibilità per la parte strutturale ed impiantistica. Alla seconda fase devono essere presenti almeno il 30% giovani (rimborso 50%).

Il documento di consultazione del 28.4.2016 **ignora** i concorsi di progettazione e di idee! Perché?

Incarico progettazione con uso cemento armato

Consiglio di Stato, sez. II sentenza 4 settembre 2015 n. 2539

Il professionista, che svolge la progettazione con l'uso del cemento armato, deve essere competente a progettare e ad assumersi la responsabilità del segmento del progetto complessivo riferito alle opere in cemento armato (TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 18 aprile 2013, n. 361, ed implicitamente TAR Marche, Ancona, 11 luglio 2013, n. 559), nel senso appunto che l'incarico non può essere affidato al geometra, che si avvarrà della collaborazione dell'ingegnere, ma deve essere sin dall'inizio affidato anche a quest'ultimo per la parte di sua competenza e sotto la sua responsabilità (Cass. Civ. Sez. II, 30 agosto 2013, n. 19989).

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

BUON LAVORO

Massimo Urbani

studiomassimourbani@gmail.com

<https://www.facebook.com/studiomassimourbani?ref=hl>